

VIII.

TORNATA DEL 12 MARZO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

**Sommario.** — *Congedi* — *Relazione sui titoli d'ammissione del Senatore Carradori* — *Discussione sul progetto di legge intorno all'istruzione elementare* — *Accettazione per parte del Ministro dell'istruzione pubblica del controprogetto dell'ufficio centrale colla riserva di proporre un emendamento all'art. 6* — *Discorso del Senatore Linati contro i progetti ministeriale e dell'ufficio centrale, e sua proposta di un terzo progetto* — *Incidente sulla forma della discussione di questo terzo progetto* — *Parlano i Senatori Plezza e Lauzi* — *Discorso del Senatore Matteucci sul progetto dell'ufficio centrale, e proposta di aggiornarne la discussione* — *Risposta del Ministro dell'istruzione pubblica* — *Osservazioni del Senatore Scacchi in appoggio della proposta sospensione* — *Risposta del Senatore Matteucci al Ministro dell'istruzione pubblica* — *Appunti e proteste del Senatore Pallavicino-Mossi* — *Proposta motivata del Senatore Cambray-Digny* — *Risposta per un fatto personale del Senatore Linati* — *Sulla proposta sospensiva e sull'ordine della discussione parlano i Senatori Pinelli, Gallina, Scacchi, Lauzi, Farina e Alferi* — *Dichiarazione del Senatore Cambray-Digny* — *Osservazioni del Senatore Niutta contro la proposta sospensiva e dei Senatori Matteucci e Gallina in appoggio* — *Spiegazioni del Senatore di San Martino.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri dell'istruzione pubblica e di agricoltura e commercio, e più tardi interviene il Presidente del consiglio.

(Il Senatore Segretario Arnulfo da lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato).

(Il Senatore Segretario Cibrario legge due lettere, l'una del Senatore Poggi che dimanda un congedo di 15 giorni, e l'altra del Senatore Marchese Gualterio, con cui per motivi d'ufficio, chiede un congedo di un mese, che loro vengono accordati).

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMISSIONE  
DEL SENATORE CARRADORI.

**Presidente.** La parola è al Senatore De-Gori per riferire sui titoli d'ammissione del Senatore Carradori.

**Senatore De-Gori, Relatore.** Signori Senatori. Il conte Antonio Carradori, chiamato al Senato con Decreto Reale dei 20 gennaio decorso, nacque in Recanati ai 24 di ottobre 1814.

Secondo gli autentici documenti emessi dalla tesoreria della provincia di Macerata risulta che negli anni 1858 e seguenti egli ha pagato per contribuzioni dirette ben oltre la somma indicata all'art. 33 § 21 dello Statuto.

Per il che in nome del primo ufficio ho l'onore di

proporre la di lui ammissione a Senatore del Regno.  
(Approvato).

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE  
INTORNO ALL' ISTRUZIONE ELEMENTARE.

(V. atti del Senato N. 4.)

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge intorno all'istruzione elementare.

Leggerò prima il progetto del Ministero, poi quello proposto dall'ufficio centrale.

Art. 1. Nelle provincie del Regno italiano, dove non venne promulgata la legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione, sono introdotte le seguenti discipline;

A). L'istruzione elementare è data gratuitamente in tutti i Comuni.

B). Ogni Comune deve avere almeno una scuola maschile ed una scuola femminile per l'istruzione elementare del grado inferiore; deve inoltre procurare eguale beneficio, almeno per una parte dell'aunc, alle borgate o frazioni, ed agli appoggiati che contano nella loro popolazione oltre a cinquanta fanciulli dell'uno e dell'altro sesso dai sei ai dodici anni, i quali per ragione di distanza od altro impedimento non possono profittare della scuola posta nel centro del Comune;

C). Per determinare gli stipendi e le pensioni da assegnarsi agli insegnanti, le scuole elementari del

primo grado sono distinte in urbane ed in rurali, secondochè appartengono a città e borghi cospicui od a Comuni rurali; e tanto le une quanto le altre sono divise in quattro classi;

D). Gli stipendi degli insegnanti non possono essere inferiori al minimo fissato nella tabella annessa alla presente legge per la classe speciale in cui è posta la scuola;

E). La classificazione delle scuole di ciascun Comune è fatta ad ogni triennio per decreto del capo politico della provincia sull'avviso del consiglio o della deputazione provinciale sopra le scuole, sentito rispettivamente il Municipio, e tenendo conto principalmente della popolazione, e della condizione finanziaria del comune;

F). Lo Stato verrà, con annuali stanziamenti in sussidio dei comuni che per l'angustia delle loro entrate, o per la poca agiatezza degli abitanti non saranno in grado di sottostare a tutte le spese che questa legge loro impone per l'istruzione elementare;

G). La istituzione del *Monte delle pensioni pei maestri elementari* creata cogli articoli 347 e seguenti della precaccennata legge 13 novembre 1859, è estesa a tutto il regno italiano;

H). È pure estesa a tutto il regno l'obbligazione imposta cogli articoli 326 e 327 della stessa legge ai padri di famiglia ed a coloro che ne adempiono le veci, di procacciare ai loro figli d' ambo i sessi ed ai fanciulli posti sotto la loro custodia almeno l'istruzione elementare del primo grado.

Art. 2. In tutte le province dello Stato coloro che mancano all' adempimento dell' obbligo predetto senza legittimo motivo, quando, esortati dal sindaco del comune, persistono nella loro negligenza, sulla istanza del sindaco medesimo, oltre all' incorrere nelle pene contravvenzionali stabilite dal codice penale, possono essere condannati secondo i casi, se sono poveri, alla privazione dei sussidii delle opere pie locali, e se sono iscritti nelle liste elettorali amministrative alla sospensione od alla perdita del diritto elettorale relativo.

Le pene, di cui in questo articolo, sono pronunciate dal giudice di mandamento.

*Tabella annessa alla legge.*

Minimo degli stipendi da assegnarsi ai maestri secondo la categoria e la classe delle scuole elementari del grado inferiore a cui sono applicati nelle province a cui si estendono le disposizioni dell' art. 1.

	1. Classe	2. Classe	3. Classe	4. Classe
Scuole urbane	L. 900	L. 800	L. 700	L. 600
Scuole rurali	» 650	» 550	» 500	» 400

Questo minimo è ridotto di un quarto per gli stipendi delle maestre nelle scuole femminili, e della metà pei sotto maestri e per le sotto maestre.

Lo stesso minimo può essere ridotto proporzionalmente nelle scuole le quali sono istituite in comuni o borgate od appodati con una popolazione inferiore ai

cinquecento abitanti o stanno aperte appena alcuni mesi dell' anno.

Darò lettura del progetto proposto dall' ufficio centrale.

Art. 1. L'istruzione elementare inferiore è data gratuitamente in tutti i Comuni del Regno d'Italia.

Art. 2. Ogni Comune dee aprire e mantenere almeno una scuola elementare per i maschi, ed una per le femmine, nel luogo principale del territorio: ed una scuola simile per quanto è possibile, in tutto o parte dell' anno, in quelle terre, casali, ed altre località ove facilmente possono essere radunati almeno cinquanta fanciulli e cinquanta fanciulle, maggiori agli anni sette, inferiori ai dodici, atti a frequentarla.

Art. 3. Ove il numero degli scolari e delle scolare oltrepassa quello di settanta, il Comune apre e mantiene un'altra scuola simile, in luogo differente, ovvero divide la scuola in due sale: in questo caso l' insegnamento può essere affidato ad un sotto maestro e ad una sotto maestra.

Art. 4. L'istruzione elementare, inferiore consiste:  
Per i maschi: nella Dottrina Cristiana, nel leggere, nello scrivere, nell' aritmetica elementare, nella lingua italiana, nei sistemi delle monete, pesi e misure del Regno.

Per le femmine: nelle stesse discipline, e più nei lavori muliebri.

Art. 5. Il parroco esamina gli alunni cattolici e le alunne cattoliche sull'istruzione religiosa, nei tempi e modi che sono concertati col Capo del Comune.

Art. 6. Lo stipendio dei maestri e delle maestre è stabilito dai Consigli Comunali, per le diverse località secondo le circostanze: ma ove sia riconosciuto insufficiente allo scopo, l' autorità provinciale preposta ai Comuni, con sua deliberazione, lo determina.

Art. 7. Constatata la necessità, lo Stato sussidia quei Comuni che non possono sostenere intieramente la spesa imposta loro dalla presente legge.

Art. 8. I padri, i tutori, e tutti coloro che esercitano l' autorità paterna o tutoria, i quali avendone il comodo si astengono dal far frequentare ai fanciulli e fanciulle loro appartenenti le scuole del Comune, nè dimostrano di provvedere altrimenti alla loro istruzione, sono dall' Autorità Comunale efficacemente esortati a mandarvegli: persistendo nella negligenza, incorrono in un' ammenda estensibile fino alle lire trenta.

Art. 9. L' istituzione del Monte delle pensioni per i maestri elementari creata cogli articoli 347 e seguenti della legge 13 novembre 1859 è estesa a tutto il Regno.

**Presidente.** Prego gli onorevoli membri dell' ufficio centrale a voler prender posto al banco loro destinato. (I membri dell' ufficio centrale pigliano posto al banco della Commissione).

Prima di aprire la discussione generale, credo opportuno leggere al Senato l' art. 70 del nostro Regolamento, il quale è così concepito:

« La discussione ha due periodi: è generale nel primo, particolare nel secondo.

« La discussione generale s'aggira sopra l'essenza, sopra l'opportunità e sul complesso della proposta o risoluzione.

« La discussione particolare versa sopra il tenore di ogni articolo, e gli emendamenti che vi si riferiscono, siano essi proposti dagli uffici centrali, dalle Commissioni, o dai singoli Senatori. »

Ciò premesso, io spero, che i miei onorevoli colleghi mi permetteranno, ove s'intralciassero nella discussione generale dei punti che potessero appartenere più naturalmente alla discussione particolare, di richiamare al suo vero ordine la discussione. In questo modo io credo, che otterremo chiarezza e brevità di tempo nel trattar la materia.

**Ministro dell'Istruzione Pubblica.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro dell'Istruzione Pubblica.** Chiesi la parola per dichiarare al Senato, che accetto la redazione presentata dall'ufficio centrale, salvo che all'art. 6, proporrò come emendamento i 3 paragrafi segnati dalle lettere B. C. D. del progetto ministeriale.

Per conseguenza il testo del progetto sottoposto alla discussione, rimarrebbe quello proposto dall'ufficio centrale salvo riserva di proporre l'emendamento testè accennato.

**Presidente.** Io mi proponeva, terminata la discussione generale, d'interpellare il signor Ministro se intendeva di accettare tutti o parte degli articoli proposti dall'ufficio centrale; dietro la dichiarazione, che l'onorevole signor Ministro ha avuto la bontà di fare, la discussione si porterà sugli articoli emendati dall'ufficio centrale, sino all'art. 6.

La parola è al Senatore Linati.

**Senatore Linati.** Nell'anno scorso, io proponeva al Senato uno schema di legge, il quale in sostanza era diretto allo scopo medesimo al quale oggi è rivolto quello presentato dal Ministero, e le modificazioni fattevi dall'ufficio centrale.

Io non posso adunque che vedere con viva soddisfazione, come il ministero per una parte e l'ufficio centrale per un'altra si siano preoccupati dell'importante questione dell'istruzione elementare, della quale io esponeva già la triste condizione nelle province dell'Emilia. Ciò nullameno, sia al progetto ministeriale, che alle modificazioni dell'ufficio centrale, io mi permetterò di fare alcune osservazioni.

Se io male non mi appongo, il progetto del ministero ha tre oggetti; il primo, di assicurare che l'istruzione elementare sia data in tutti i Comuni dello Stato, poichè sebbene la legge amministrativa ponga fra le spese obbligatorie dei Comuni, quella per l'istruzione elementare dell'uno e dell'altro sesso, quest'obbligo però è tanto vago e così poco sentito che è sembrato al ministero di doverlo ingiungere con una legge speciale.

Col secondo, il ministero intese di assicurare la condizione de'maestri, cui la legge amministrativa non prov-

vedeva nè punto, nè poco. A quest'effetto ha stabilito la tabella colla quale vengono determinati i diversi gradi di stipendio a norma della diversa ricchezza e popolazione de' Comuni: provvedendo anche così all'avvenire de'maestri mediante l'instituzione nelle province che fin qui non lo possedevano, *del Monte per le pensioni de'medesimi.*

Il 3.º oggetto a cui il ministero rivolge il pensiero, è quello di costringere i cittadini, che non conoscessero la importanza ed utilità dell'istruzione elementare, a mandare i proprii figli alle scuole.

Mi pare che a questo si restringa lo schema ministeriale, il quale non ebbe per iscopo certamente di proporre una legge completa d'istruzione elementare, e tanto manca, che l'ufficio centrale nel suo progetto ha creduto di dovervi supplire con alcune aggiunte; ma nel farle, sebbene abbia forse con più chiarezza definito che cosa sia l'istruzione elementare del grado inferiore, e quali siano gli obblighi per l'apertura delle scuole e per il numero degli alunni che debbono frequentarle, ciò nullameno mi pare che in alcune parti sia molto meno esteso ed esplicito della legge ministeriale, che almeno ha detto l'istruzione elementare doverci dare gratuitamente. Laddove nel progetto dell'ufficio centrale si dice: « l'istruzione elementare sarà data gratuitamente soltanto per l'istruzione inferiore. »

Perciò il progetto dell'ufficio centrale viene a restringere per questa parte il disposto dell'articolo ministeriale.

In secondo luogo l'ufficio centrale ha tolto via quella tabella che determinava l'ammontare degli stipendi dei maestri secondo la graduazione e la classificazione dei diversi Comuni. Per questo modo ai maestri non rimane più alcuna guarentigia, e tutto è lasciato all'arbitrio dei comuni o a quello delle autorità superiori, vale a dire delle deputazioni provinciali amministrative, corpi della medesima natura, che hanno i medesimi interessi, le medesime condizioni amministrative e morali, e che quindi difficilmente, e forse mai, non giudicheranno altrimenti da ciò che avran disposto i Comuni.

In ultimo, anche l'obbligazione imposta ai genitori per costringerli a mandare i loro figli alla scuola, è venuta restringendosi alla misura minore perchè le pene imposte sono di molto minore importanza. Io non mi farò certamente a giudicare della bontà, della perfezione dell'una o dell'altra proposta, perchè ambedue mi sembrano eccessive considerate rispetto a tutto il Regno, e mi sembrano poi difettive rispetto alle province che principalmente abbisognano di un sistema completo d'istruzione elementare. Se infatti noi riguardiamo alle province dell'Emilia, alle quali io specialmente appartengo, e dove non fu ancor promulgato alcun sistema uniforme di leggi scolastiche, tanto il progetto ministeriale quanto le modificazioni dell'ufficio centrale, non ordinano le cose per modo da provvedere a tutti i bisogni non solo, ma neppure da rendere completamente utili quelle disposizioni che colla legge stessa oggi volete introdurre.

Si lascia, sì nell'uno che nell'altro progetto, all'arbitrio dei municipi, la nomina dei maestri; ma questi maestri dovranno essi essere indistintamente scelti fra tutti i cittadini? Non dovrà lo Stato e la pubblica istruzione avere una qualche guarentigia sulla scelta loro?

La legge del 13 novembre 1859, al titolo 5 prescrive una quantità di norme a tale riguardo. Devono bensì i maestri essere prescelti dai comuni, ma fra quelle persone che abbiano ottenuto la patente d'idoneità, dietro studi convenienti e dietro appositi esami. Se questo sistema non si adotta, il nominar maestri scelti alla rinfusa, e senza guarentigie legali, sarà un rendere frustranea la legge che oggi si discute, perchè questi uomini non avranno la competente istruzione, quand'anche avessero capacità; e se hanno anche studi, mancherà loro l'arte speciale di istruire gli altri, la quale non si apprende che in apposite scuole.

Così che tanto lo schema ministeriale, quanto quello dell'ufficio centrale son difettivi, a parer mio, in questo senso, che non provvedono all'istruzione dei maestri, a farli cioè idonei collo stabilire scuole normali, magistrali od altri mezzi con i quali i maestri possono abilitarsi all'insegnamento: non s'impone ai comuni l'obbligo di sceglierli fra coloro che abbiano ottenuto patenti d'idoneità in forza delle leggi scolastiche.

La legge 13 novembre 1859 poi stabilisce guarentigie pei maestri in doppia guisa; prima determinando mediante una tabella i loro stipendi, in secondo luogo, sottraendo questi in parte all'arbitrio od al capriccio dei Comuni, i quali li accordano mediante contratti triennali, e nel frattempo non possono essere licenziati senza alcune formalità dalla legge richieste.

Nei due progetti di cui trattiamo, nulla di questo è stabilito, per cui la condizione dei maestri sarebbe ancora più precaria nelle nuove province che nelle antiche e in tutte le altre nelle quali è promulgata, anche modificata la legge 13 novembre 1859.

Oltre ciò nulla è detto dell'istruzione elementare superiore, la quale è un grado necessario per salire agli studi ginnasiali ed a quelli delle scuole secondario. Il non imporre ai Comuni un qualche obbligo a ciò relativo, è un troncato la strada a molti giovani per poter salire agli studi superiori, e questo pure è grave danno cui si vuole ovviare coll'imporre l'obbligo suaccennato.

Da ultimo debbo richiamare l'attenzione del Senato su di un altro punto.

Le disposizioni della presente legge non hanno guarentigia sufficiente per l'esecuzione loro, perchè non si indicano quali autorità ne siano specialmente incaricate.

Secondo la legge 13 novembre 1859, per ogni disposizione relativa, vi è un'autorità competente deputata a farla eseguire. Ma in questo schema di legge non si fa parola di tutto ciò; per il che le sue disposizioni non avrebbero nessun sindacato, e i Comuni faranno ciò che vorranno.

Tutti questi inconvenienti che io son venuto brevemente esponendo, ed altri che si potrebbero aggiungere

non mi suggeriscono ora un rimedio adatto; ma per l'ufficio ch'io tengo nell'Emilia, posso assicurare al Senato che là pure sono le autorità, ma che mancano loro i mezzi di farsi obbedire, e di spingere innanzi debitamente la pubblica istruzione; là pure è il difetto di questa legge; i Comuni fanno tutto ciò che loro talenta. Vi sono Comuni nei quali i maestri hanno uno stipendio di 250 franchi, e non è già nelle alte montagne, ma nelle pianure, alla distanza di 3 o 4 miglia dalle città più popolose.

Vi sono pure scuole, nello quali trovansi maestri a 150 lire di stipendio, e anche a meno, e perfino a 100 lire; ma quali maestri sono questi? Son la gente la più zotica, la più ignorante del mondo.

Allora quei Comuni i quali non vogliono fare stanziamenti maggiori, e che non possono avere migliori maestri anche chiamandoli da altri luoghi, son costretti a gettare l'istruzione nelle mani dei parroci e dei cappellani delle rispettive località o parrocchie; questo fatto accade frequentissimamente, ed accadrà anche nell'avvenire se viene adottato lo schema ministeriale, o il progetto dell'ufficio centrale; poichè nei luoghi montuosi non si potranno avere maestri per lire 200 o 300, eccetto che siano di quel luogo stesso.

Ora sul luogo come trovare persone istruite se non sacerdoti? . . . .

Senatore **Pallavicino-Mossi.** (*con vivacità*). Domando la parola.

Senatore **Linati.** (*proseguendo*). Adunque, per tutti questi rispetti, pare a me che tanto l'uno quanto l'altro progetto contengano bensì alcune disposizioni particolari, ma non formino un progetto di legge completo e soddisfacente al bisogno di alcune popolazioni.

Ora quali sono le popolazioni che hanno maggior bisogno di provvedimenti intorno alla istruzione elementare? Il rapporto dell'ufficio centrale ce lo dice implicitamente.

Nel regno di Napoli con poche modificazioni fu pubblicata la legge del 13 novembre 1859. Nella Sicilia questa legge fu promulgata nella sua integrità; e così pure nelle Marche e nell'Umbria. Non parlo del Piemonte e della Lombardia ove già trovansi in esercizio da oltre due anni.

Nella Toscana poi, come si asserisce dal Ministero e dall'ufficio centrale, vi è legislazione speciale, e forse in molte parti più completa che non sia quella di cui nel titolo 5 della legge sopraccitata.

Nell'Emilia adunque, nella sola Emilia, non vi ha una legislazione scolastica. Ora trattandosi di questa provincia, perchè restringerci ad uno schema di legge incompleto, che non provvede ai principali bisogni della pubblica istruzione, che non determina nè il grado, nè il tempo, nè la materia dell'istruzione, nè il modo di scegliere i maestri, nè le guarentigie che loro abbisognano, nè la tariffa degli stipendi, nè le autorità che facciano eseguire la legge?

Io adunque in luogo dei due schemi di legge, di cui

oggi si tratta, ne proporrei un altro di due articoli, l'uno dei quali avrebbe per unico oggetto la promulgazione nelle province dell' Emilia del titolo 5 della legge del 13 novembre 1859 e l'altro, cioè il secondo articolo avrebbe per scopo il riparto fra le autorità costituite attualmente nell' Emilia delle attribuzioni che il titolo 5 e il regolamento 23 dicembre 1859 danno a quelle costituite dalla legge sarda per l'esecuzione della legge stessa.

Questa ultima disposizione è necessaria, perchè il Dittatore dell' Emilia, quando col decreto 22 gennaio 1860 stabiliva le autorità scolastiche nell' Emilia, non le fissava identiche a quelle che esistevano nelle antiche province, e ciò per mire economiche, non volendo egli moltiplicare gli impiegati della pubblica istruzione. E così per non aggravare il bilancio dello Stato, affidò quelle attribuzioni a pochi ufficiali pubblici, il che io non crederei che dovesse per ora alterarsi, aumentando inutilmente le spese a carico dello Stato. Ora a questo scopo converrebbe che le attribuzioni, concesse dalla legge sarda alle autorità con essa costituite, fossero diversamente ripartite fra quelle colà esistenti, per cui credetti di dover formulare il secondo articolo nel modo seguente.....

**Presidente.** Prego il Senatore Linati di riservare questa proposta allorquando verrà la discussione particolare.

**Senatore Linati.** Trattandosi della intera legge, quando il Senato credesse di adottare questa mia proposta, come più semplice, non si farebbe più luogo alla discussione del progetto ministeriale.

**Presidente.** Sarà bene allora che io faccia presente al Senato che secondo i nostri antecedenti e le norme che sono state già parecchie volte discusse in questo recinto, quando un Senatore crede, in opposizione di un progetto di legge presentato dal ministero, o da altro Senatore, di contraporre un complesso di disposizioni formante di per sé una legge, questo non possa venir in discussione contemporaneamente al progetto di legge presentato.

In questo caso è legge nuova, la quale non può essere discussa se non quando l'altra sia stata rigettata.

Se viene poi in forma di emendamento, sarà proposta e discussa secondo la serie dei varii articoli cui si riferisce; ma se il progetto di legge, che si contrappone al progetto presentato, è nuovo, in tal caso deve subire a sua volta le fasi dell'esame preliminare.

Per conseguenza se il Senatore Linati crede di proporre un complesso di legge in opposizione al progetto presentato dal ministero, lo prego di soprassedere e aspettare l'esito di questa legge.

Questi sono i precedenti del Senato.

**Senatore Plezza.** Domando la parola.

**Presidente.** Sull'incidente?

**Senatore Plezza.** Sull'incidente.

**Presidente.** Quando il senatore Linati abbia terminato di parlare accorderò la parola al Senatore Plezza.

**Senatore Linati.** Non avrei altro ad aggiungere per ora: solo avvertirò che ove il Senato non prendesse a discutere prima la mia proposta, ma si occupasse invece degli emendamenti sul progetto attuale, e questi venissero accolti, sarebbe impossibile la discussione sulla mia proposta.

**Presidente.** La parola è al Senatore Plezza sull'incidente.

**Senatore Plezza.** Ho chiesta la parola su quanto ha detto prima l'onorevole Presidente. Io non entrerò in discussione.

Ma non mi pare che quella che proporrebbe l'onorevole Senatore Linati, possa chiamarsi una nuova legge. Egli non propone altro che di estendere all' Emilia una legge vigente. Questa non è una nuova legge; è bensì un prescindere dalla legge attuale. Dunque non sarebbero applicabili alla sua proposta i precedenti accennati dal signor Presidente.

Mi pare perciò che si possa benissimo discutere sull'argomento posto innanzi dal Senatore Linati, il quale in sostanza si riduce a ciò che, la legge attuale non essendo necessaria, è meglio estendere la legge attualmente in vigore nelle antiche province dello Stato, anche all' Emilia.

**Presidente.** Una legge che è vigente in una provincia e che si estende ad un'altra, relativamente a questa provincia, è legge nuova. Ma siccome credo che il Senato abbia piena conoscenza di questa materia, terminata che sarà la discussione generale, determinerà esso in che modo possa accogliere la proposta del Senatore Linati: frattanto darò la parola al Senatore Matteucci.

**Senatore Lauzi.** Se mi permette il signor Presidente, aggiungerei qualche parola sul proposito.

**Presidente.** È sull'incidente?

**Senatore Lauzi.** Sì signore. Vorrei dire che qui non trattiamo adesso di nuove leggi, ma di nuovi progetti di legge. Ai due progetti che erano presentati, uno dal ministero, l'altro dall'ufficio centrale, si aggiungerebbe un terzo progetto proposto dall'onorevole Senatore Linati. Nello stesso modo che se il signor Ministro non avesse accolto il progetto dell'ufficio centrale, salvo a proporre qualche emendamento, avrebbe dovuto il Senato decidere a quale dei due avrebbe data la preferenza per la discussione, io credo che il caso sia perfettamente analogo, e che per conseguenza il Senato, terminata la discussione generale, potrà benissimo determinare se voglia dare la preferenza nella discussione al nuovo progetto, di cui ha parlato il Senatore Linati. Quindi credo che le parole del signor Presidente, il quale si offre gentilmente di consultare il Senato terminata la discussione generale, potranno benissimo porre la questione nel suo regolare assetto.

**Presidente.** La parola è al Senatore Matteucci.

**Senatore Matteucci.** È tanta l'importanza della legge sottoposta alla vostra deliberazione, così evidente e così universalmente affermata l'utilità dello scopo a

cui tende, che io mi lusingo che il Senato non sgriderà di sentire alcune considerazioni generali sullo spirito che, secondo me, dovrebbe dominare nella legge stessa.

Animati come siamo dal desiderio di fare, soprattutto in una legge così vitale, il meglio possibile, desiderio che certamente divide con noi quel Ministro che con tanta operosità e con tanto amore regge oggi l'istruzione pubblica, non possono mai riuscire inopportune le osservazioni presentate per combattere, almeno in qualche parte, i progetti sottoposti alla vostra deliberazione.

Se la legge proposta non avesse fatto altro che stabilire che in tutti i Comuni si deve insegnare gratuitamente a leggere e a scrivere, gli elementi dell'aritmetica, il catechismo, ecc. e determinare così una delle più importanti, se non la prima, delle attribuzioni dell'Autorità municipale, sono certo che la legge sarebbe stata accolta universalmente e senza opposizione.

Ma la legge proposita contiene molto di più; assegna gli stipendi dei maestri e delle maestre, fissa i gradi e il numero delle scuole, regola in somma in tutte le sue parti l'esecuzione della legge e contiene necessariamente i germi di un regolamento anche più esteso e minuto.

È contro questa seconda parte della legge che mi sollevo per combattere un'ingerenza eccessiva ministeriale nelle attribuzioni municipali, ingerenza che è di certo contraria all'esercizio dell'autorità del Comune e a quella spontanea partecipazione che si deve lasciare ai migliori cittadini di un Comune negli affari locali, fra i quali è principalissimo l'istruzione elementare. Quella iniziativa e partecipazione dei cittadini e dei Comuni negli affari locali, che è il fondamento di ogni Governo veramente libero, e che noi tutti acclamiamo come il principio organico della nostra costituzione futura, sono spente o soffocate tutte le volte che un regolamento è imposto ai cittadini e ai Comuni per tracciare e insegnare loro quello che naturalmente devono sapere, e che più di ogni altro sono interessati ad eseguire con amore e con impegno. Sta benissimo, che una legge promossa dal Parlamento o dal Governo del Re ordini che l'istruzione elementare sia data gratuitamente in tutti i Comuni, ma l'applicazione di questa legge dev'essere lasciata all'autorità dei Comuni e alla carità dei cittadini; e quando anche queste virtù e questi mezzi fossero per un certo tempo insufficienti, quando anche fosse provato che non si può raggiungere immediatamente tutto lo scopo che si prefigge il legislatore, bisogna, nell'interesse generale, non impedire lo sviluppo libero di quelle forze e contentarsi piuttosto di aspettare dall'opera lenta, ma sicura del tempo e della civiltà, tutto quel perfezionamento che umanamente si può raggiungere.

Ciò che importa per il legislatore, è che la massima principale sia eseguita e che vi sieno scuole elementari diffuse nel maggior numero possibile in tutti i punti del Regno; non già di regolare gli stipendi dei maestri, i metodi con cui s'insegna a leggere e a scrivere, l'ora, il libro, l'esame della scuola. Scuole elementari di leggere e di scrivere ve ne sono già molte nel Regno e

ne cresce il numero tutti i giorni, lo che ci prova quanto è grande l'influenza dell'opinione pubblica e della libertà per far sentire il vantaggio dell'istruzione elementare: ma non esito ad affermare che una legge nuova che prescriva le regole per stabilire queste scuole, che voglia uniformarle ad un metodo unico, avrebbe per effetto sicuro di arrestare questa buona e libera disposizione dei Comuni, ed otterrebbe probabilmente un effetto opposto a quello che si propone. Questo caso, ho ragione di credere, che si sia già verificato in alcuni Comuni del Piemonte, dove esistevano fin da tempi antichi buone scuole di leggere e scrivere e che non hanno guadagnato per l'introduzione dei nuovi regolamenti.

Consideriamo finalmente che a lato dell'istruzione elementare, bisogna pur tener conto di tutte le altre risorse del paese e non esigere più di quello che è compatibile con queste risorse; potrebbe accadere, obbligando i Comuni a far spese eccessive per le scuole elementari, di toglier loro la possibilità di procurarsi altri servizi pubblici non meno importanti.

In conclusione: diciamo pure anche una volta se si crede utile a tutti i comuni del Regno che devono avere delle scuole elementari, ma lasciamo ai Comuni stessi la libertà di applicare la legge nei modi a loro più convenienti, e confidiamo nell'irresistibile influenza della civiltà e de' lumi e così riusciremo veramente ad emanciparli ed a fondare stabilmente i germi delle nostre istituzioni.

La legge proposta considera pure quei casi nei quali padri ignoranti o trascurati ricusano di mandare i loro figli alle scuole elementari e determina le punizioni e i modi con cui queste punizioni devono essere applicate. Anche questa parte della proposta ministeriale mi pare meriti di essere combattuta.

Di certo nessuno fra noi, come già dissi, nega i vantaggi dell'istruzione elementare, e sarei ben male interpretato se si credesse che con questa opposizione volessi sostenere che l'istruzione elementare non è utile per formare buoni cittadini. Ma è bensì vero, che quanto è grande il beneficio dell'istruzione elementare, altrettanto è più salutare il principio della libertà individuale, e non vorrei per nessun conto mostrare di non aver fede nel progresso della civiltà e della pubblica opinione per correggere vizi che devono sparire, per confidare piuttosto nell'efficacia di pene quasi impossibili ad essere applicate con giustizia. Certo è, che vi furono e vi sono e vi saranno sempre dei buoni ed utili cittadini ai quali manca l'istruzione elementare. I contadini che sono una classe tanto numerosa, tanto morale e tanto utile nella società, non hanno e non avranno forse mai il tempo e il modo d'imparare a leggere e scrivere, e di profittare delle scuole comunali; eppure sa ognuno, come costretti dalle loro abitudini e dai loro interessi a meditare sui fenomeni naturali e sui loro processi agricoli, i contadini finiscono per avere molto più buon senso e giudizio dei così detti letterati delle Città.

Vi sono anche dei casi, e se ci si pensa, sono frequenti, nei quali i poveri genitori, costretti a far lavorare i loro figli nel giorno, insegnano loro alla sera a leggere e a scrivere; dovranno essere puniti questi genitori perchè non mandano i figli alle scuole comunali? Perchè la legge non ha pensato piuttosto a premiarli? Perchè una legge sopra queste materie non può e non deve entrare in tante particolarità.

Concludo dunque, che in un paese libero e civile e che ha tante buone ragioni per sperare nel suo avvenire, si deve ripugnare ad introdurre in una legge sull'istruzione elementare punizioni insufficienti, non giustamente applicabili contro coloro, ben pochi io lo spero, che persisteranno tenacemente a disconoscere i vantaggi dell'istruzione elementare per i loro figli.

Nè mancano al Governo ed alla carità privata quei mezzi indiretti coi quali si diffondono i benefici dell'istruzione elementare, e dei quali danno esempi luminosi l'Inghilterra, la Svizzera e tutti i paesi veramente liberi. Sono principalmente premi conferiti dai municipii e dalle società private alle povere famiglie che mostrano amore all'istruzione elementare, e la distribuzione di letture di famiglia e di giornali popolari.

Finalmente il progetto ministeriale che ha introdotte molte discipline che ci sembrano troppo minute e superflue, non ha considerato una parte molto importante dell'istruzione elementare, la quale è necessariamente l'educazione, cioè l'istruzione morale e religiosa.

Il Parroco che è obbligato ad insegnare il catechismo religioso ai bambini cattolici, ha necessariamente, o almeno dovrebbe avere una grande influenza nell'istruzione elementare, soprattutto nelle piccole terre e nelle campagne. Vi sono molte province in Italia nelle quali, con vantaggio della finanza del Comune e dell'istruzione, le scuole elementari sono affidate ai Parroci e ai Cappellani. Questi individui sono già discretamente provvisti e con una piccola aggiunta di stipendio, inferiore ai limiti degli stipendi fissati dal progetto Ministeriale, disimpegnerebbero utilmente le funzioni di maestri comunali.

Intendo bene le ragioni per le quali ai nostri tempi, e fra noi, pur troppo, è insorta nell'opinione pubblica una giusta diffidenza nelle intenzioni del clero verso lo Stato, e quindi la repugnanza ad impiegare i preti come istitutori comunali. Ma è tempo, grazie a Dio, che questa diffidenza si dissipi, e non è il Governo nè il Parlamento che devono oggi alimentare una specie di pregiudizio popolare che potrebbe divenire assai dannoso (*bene*). Una grande e celebre discussione in un paese vicino, le parole generose e calde d'un augusto Principe francese, e soprattutto la ragione e la forza dei nostri diritti, hanno oramai deciso la questione romana, e la fine del Governo temporale deve cancellare queste diffidenze e fare che torni salutare quella influenza che necessariamente esercita sulla società il Clero, allorchè è istruito, buono e amico del suo paese (*bravo*).

Appraudo dunque al pensiero dell'ufficio centrale di

avere introdotto nelle sue modificazioni alla proposta ministeriale l'ingerenza del sacerdozio; ha così espressa una verità, ha fatto un atto di giustizia e di buona politica nel tempo stesso.

Se non che mi viene il dubbio che il modo con cui quella proposta, che imita in ciò la legge dell'13 novembre 1859 e fa intervenire il parroco, sia superfluo e insufficiente. Dire in un articolo di legge « che il parroco deve esaminare gli alunni cattolici e le alunne cattoliche sull'istruzione religiosa nei tempi e modo che sono concertati col capo del comune, » è cosa che dubito che lo Stato possa ordinare, e che può parere offensiva all'autorità ecclesiastica; imperocchè certamente fra i doveri del parroco è quello di esaminare gli alunni cattolici sull'istruzione religiosa. Crederci perciò che l'ingerenza del clero nell'istruzione elementare dovesse essere stabilita in una forma diversa da quella proposta dall'ufficio centrale.

Dopo queste considerazioni generali colle quali temo di aver già troppo abusato della pazienza del Senato, ne verrebbe per me la necessità di dover proporre modificazioni a diversi articoli della legge proposta, allorchè la discussione sugli articoli sarà aperta. Se non che debbo qui aggiungere alcune altre cose.

Mi viene il dubbio, soprattutto sentendo l'opinione di parecchi Senatori, che, per diverse ragioni molto potenti, possa apparire più conveniente l'aggiornare per ora questa discussione.

Io domando il permesso al Senato di accennare brevemente queste ragioni. Comincio dal notare che il Ministro dell'Istruzione Pubblica ha convocato in questo momento in Torino una Commissione formata di persone distinte e abilissime nell'istruzione pubblica, col l'incarico di formare un Codice generale dell'istruzione pubblica. Naturalmente fra le parti di questo Codice entra l'istruzione elementare per cui sembrerebbe più opportuno di aspettare che questo lavoro fosse compiuto onde avere così un disegno generale d'istruzione pubblica. Si aggiunge pure che le scuole elementari cadono sotto la diretta sorveglianza dei Comuni, e che i Comuni eserciteranno una grande influenza sulle scuole elementari, perchè devono pagare i maestri. Ora si sta aspettando una legge generale, una legge organica, nella quale le attribuzioni dei Comuni e delle province saranno stabilite.

Si osserva finalmente che non è così essenziale, non è così supremo il bisogno della legge che discutiamo: difatti la stessa relazione dell'ufficio centrale ci dice: che in tutto le antiche province del Regno, nella Lombardia, nell'Umbria, nelle Marche, nella Sicilia è in vigore la legge del 13 novembre 1859; a Napoli sotto la luogotenenza del Farini è uscita una legge sull'istruzione elementare; in Toscana pure vi è una buona legge di questo genere.

L'istruzione elementare non è poi materia nuova, e si sa, che consiste nell'insegnare a leggere e scrivere e a far conti: non c'è niente da inventare; è dunque

supponibile che queste diverse leggi contengano in fondo quello che è necessario per l'istruzione, e che non ci sia perciò un bisogno urgente di formare oggi una legge sola, che non s'intende neppur bene se sia destinata per alcune province che non hanno queste leggi, oppur se debba essere una legge generale pel Regno.

Nota finalmente (è un dubbio che mi viene) che la discussione si viene animando; dalle opinioni sentite mi sorge il timore che si ripeta sull'istruzione elementare qualche cosa di simile a quello che è accaduto in altra discussione anche prossima, che non siano cioè nè l'ufficio centrale, nè il Senato abbastanza preparati per una legge nuova e generale, sopra un argomento così importante, sopra una legge la quale non abbia poi realmente quell'unità di concetto, quella ponderazione sufficiente che si dovrebbe richiedere. Ho aggiunto, ripeto, queste osservazioni per fare sentire che può essere consiglio molto savio che sorga qualcuno che dica: aspettiamo.

**Ministro dell'Istruzione Pubblica.** Molta parte del discorso dell'onorevole preopinante tornerà in acconcio di esaminare quando noi ci porremo a discutere gli articoli della legge. Perciò io non risponderò al discorso medesimo se non per quello che racchiude di generale e segnatamente rispetto alla libertà dei municipii che gli sta tanto a cuore, ma non più di quello che sta al mio.

Pure prima di venire a discutere le idee generali del discorso del preopinante, osserverò, in breve, alcune cose intorno a ciò che diceva il Senatore Linati.

Nelle sue parole ho notato un punto assai importante, cioè a dire che egli attestava per cognizione propria e per conseguenza del proprio ufficio, non solo l'opportunità ma la necessità di provvedere colla legge ad una nobile parte d'Italia, all'Emilia.

Piglio atto, come sogliono dire i legali, di questa dichiarazione del Senatore Linati.

Egli rimprovera alla legge del Ministero la soverchia ristrettezza e il non essere sufficiente a tutte le contingenze e le esigenze dei fatti. Ma ognuno sa che quando le leggi dovessero provvedere a tutti i particolari che inchiudono e sott'indendono, elleno sarebbero lunghissime e pressochè interminabili.

Ciò che importava qui, almeno questa era la mente del Ministero, ciò che importava qui, si era di raccogliere in pochi articoli la parte più sostanziosa e le disposizioni più essenziali, non già di tutta l'istruzione ed educazione elementare, ma di quella sola che può venir dispensata alle infime classi della società, verso le quali, lo confesso, si volgono, prima d'ogni cosa, le cure del Ministro che al presente ha l'onore di parlare al Senato.

Proponeva egli in ultimo il Senatore Linati, che in luogo della legge (sia quella presentata dal Ministero, sia la serie di emendamenti che la Commissione compilava) si decretasse la promulgazione del titolo quinto della legge 13 novembre 1859.

Accennerò brevemente le cagioni più poderose fra parecchie che mi mossero a non atterfermi a questo partito, il quale corse a mente anche a me.

L'una fu, che sebbene lo schema di legge si sarebbe presentato semplicissimo, poichè consisteva in quattro o cinque parole: « la legge 13 novembre è promulgata nell'Emilia », pure questo titolo quinto racchiude 65 articoli, nè si poteva impedire a nessuno di questi onorevoli signori di pigliarli a discutere l'uno dopo l'altro. La forma era dunque sintetica e semplice, ma le parti incluse e da potersi analizzare, erano, ripeto, 65.

Vedendo io dunque che per tal modo non si evitava una controversia e di natura molto minuta, io dissi: discussione per discussione, preferisco di proporre altra cosa, e parvemi miglior consiglio; perchè confesso non tutti i 65 articoli di quel titolo di legge mi vanno a sangue. Altra cosa è che io riconosca in essi una buona sostanza di molti e sani principj, ed altro è che io adotti volentieri tutti i particolari che vi si racchiudono.

Ecco, per tacere del resto, i principali motivi che mi indussero a non attenermi al partito proposto dal Senatore Linati. Non di meno io dichiaro al Senato che piuttosto che rimanere senza aiuto di legge nell'Emilia e nella Toscana, dove ha una legge ma molto insufficiente, come dimostrerò più tardi, piuttosto che, ripeto, rimanere disarmato e sprovveduto in una materia che giudico la più importante dell'istruzione pubblica, alla disperata, io mi appiglierò al partito di accettare la promulgazione del titolo 5 della legge del 13 novembre 1859.

Ora vengo al discorso del Senatore Matteucci; e di nuovo affermo che non toglierò ad esaminare quelle parti le quali ben torneranno in campo quando noi scenderemo a discutere gli articoli della proposta legge. Ma non posso non avvertire qualche cosa intorno al concetto generale che gira e rigira nel suo discorso come sangue in un corpo animato, ed è quello di proteggere e caldeggiare veementemente la libertà dei municipii. Io pure la caldeggio e spero che sarà facilmente creduto a questo mio sentimento, quando si consideri che io non meno di tutti questi signori, ho passato la vita mia, sempre inviando dal cuore un profondo sospiro verso la libertà e verso tutte le possibili sue forme.

Le franchigie municipali quindi mi sono carissime, ma di che municipio parliamo, o signori?

Questo nome collettivo, a mio avviso, inganna non poco e non pochi; municipio è Torino, Municipio è Milano, come altresì municipio è un paesello sul cucuzzolo di un alpe o d'un appennino.

Nei primi, o Signori, vi è civiltà, dottrina, ricchezza abilità operosa; nel povero paesello, pur troppo, non vi è che ignoranza, indolenza, povertà ed ostinazione.

Ora il mettere sotto una medesima considerazione ciò che si suole chiamare l'autonomia di due consorzii tanto dissimili, è un profondo errore. Della libertà, o Signori, come di tutti i principii e di tutte le buone cose, il peggior



nemico che bassi a temere, è a parer mio la esagerazione loro.

Ogni cosa si piega dinanzi alle supreme necessità sociali, e tutto ciò che si attiene alla difesa immediata della società, non può essere misurato col solo principio della libertà. Domando io. È forse a nome della libertà individuale che noi andiamo a torre via dai solchi e dall'aratro un povero villanzone e lo vestiamo di una divisa, e lo conduciamo innanzi ai colpi dei cannoni? No certamente, non è in virtù della libertà naturale di ciascun uomo che la società civile opera cotal fatto. Eppure ognuno lo trova legittimo. Legittimo perchè?

Perchè ognuno riconosce evidentemente, che quella profonda limitazione posta alla libertà individuale del cittadino, è domandata dalla suprema necessità, dalla salute dello Stato, dalla difesa comune.

Ora, io sostengo, o Signori, che l'istruzione elementare delle infime classi altro non è, che la difesa morale del corpo sociale (*Segni di approvazione*).

Spegnete, o Signori, l'istruzione elementare nell'infima gente di villa e nella parte più zotica della plebe delle città, e voi vedrete immantinente moltiplicarsi i delitti cioè a dire diminuirsi quella sicurezza pubblica che fa il fondo medesimo del viver sociale o preserva e garantisce la sua stessa esistenza.

Ecco perchè io, non ostante l'amore immenso che porto alla libertà, non posso commisurare colla libertà la condizione di picciolissimi Comuni i quali sono per la loro natura soggetti ad una immediata tutela; perchè nessun diritto può essere esercitato nel mondo, qualora non si accompagni con le conformi facoltà e coi mezzi corrispettivi.

L'uomo zotico, l'uomo ignorante, l'uomo inerte e povero resisterà sempre al beneficio di una istruzione i cui pregi e i cui vantaggi sconosce: quando li conoscerà per prova e in modo sufficiente, allora, spero, sarà il momento di concedergli tutta la possibile larghezza dello franchigie comunitative.

Ed invero, il medesimo preopinante poneva senza avvedersene un limite a quelle franchigie. Egli offermava, che era assai conveniente il dire ai Comuni: voi siete obbligati ad aver scuole: e perchè?

Se l'autonomia è perfetta, se la libertà comunale non deve aver limite, perchè prescrivete che si aprano scuole?

In Inghilterra non s'impone, ch'io sappia, a nessun Comune d'averle.

Senatore **Matteucci**. Perchè sono più liberi di noi.

**Ministro d'Istruzione Pubblica**. Dunque anche il preopinante metteva qualche limitazione alla libertà dei piccoli Comuni.

Se si trattasse del Municipio di Torino, non istaremmo qui a discutere una legge sopra l'insegnamento elementare: le ultime relazioni stampate da questo nobile Municipio intorno al proposito sono piene di tanta saggezza, recano a nostra notizia fatti così splendidi che io non solo non avrei animo d'imporgli veruna legge, ma andrei volentieri ad impararle da lui (*ilarità*).

Io non pretendo schiacciare gli argomenti dell'avversario sotto il peso dell'autorità: no certo: ma non di meno è cosa notabilissima il trovare che nella più parte delle nazioni civili d'Europa l'insegnamento dato alle ultime classi, l'infimo grado dell'istruzione elementare viene imposto, ordinato e determinato dalla legge: in Francia, in Olanda, nel Belgio, in tutta quanta la Germania, e in gran parte della Svizzera questo fatto si avvera.

Per fermo che mi muove a qualche pensiero lo scorgere questa cospirazione dei popoli più civili verso un medesimo fine coi medesimi mezzi.

Vero è che l'Inghilterra fa eccezione. Ma in che modo vi fa eccezione, o Signori?

Voi lo sapete meglio di me: lo Stato per aiutare i Comuni poveri nell'istruzione elementare, spende oggimai 25 milioni di franchi all'anno. E noi nel vecchio Piemonte spendiamo non più di 160 mila lire.

Ed a lato a questa somma ingente spesa dal governo, non si ignora da voi quante associazioni esistono ed operano al medesimo intento; quanti gran signori popolino di scuole i loro castelli e le loro contee; voi sapete gli sforzi di tutte le sette religiose, non solo per aprir scuole, ma condurle alla massima perfezione; non è bisogno di ripetere lungamente e minutamente queste cose conosciute da voi molto meglio, che io non saprei ricordarle.

Ecco le considerazioni che io doveva fare su quel principio così assoluto di libertà municipale che il preopinante viene accarezzando forse di soverchio; principio per sé al certo lodevolissimo, ma che nei nostri tempi, nelle nostre condizioni, nella nostra Italia, non esito a dire tornerebbe funesto, quando si dilatasse alle rozze campagne ed ai luoghi incolti ed appartati.

Guardiamo in prospetto l'Inghilterra colla sua libertà ed accettiamola come un bello ideale a cui arriveremo forse non molto tardi, sebbene oggi sia impossibile. Allora noi non muteremo la legge, o Signori. Essa a poco a poco ed assai fortunatamente andrà in disuso (*bene, bene*).

Senatore **Scacchi**. Quello che andrò brevemente a dire è in gran parte conforme a quanto disse l'onorevole Senatore Linati ed in fine del suo discorso l'onorevole Senatore Matteucci.

Dai particolari esposti nella relazione dell'ufficio centrale ognuno ha potuto comprendere che in quasi tutte le province dell'Italia sono state promulgate recentemente provvide leggi sull'istruzione elementare, le quali, salvo i cambiamenti forse adattati agli abitanti delle diverse contrade, ricordano la legge del 13 novembre 1859 pubblicata in Torino. Ora l'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione e l'ufficio centrale propongono alcuni articoli di legge riguardanti l'istruzione elementare inferiore, e di quella in generale riputata commendevole dell'istruzione elementare superiore non si fa parola; e basta paragonare la legge nuovamente proposta coll'altra legge già pubblicata per riconoscere che quella parte

che suole distinguersi colla qualifica di regolamento, vi è omissa. Non si dice da chi e come si debbano nominare i maestri; nulla si dice del tempo che gli allievi debbano continuare ad assistere alle scuole, nulla d'altri importanti particolari; forse mi si potrà dire che la nuova legge non toglie l'adempimento di quelle parti della legge già promulgata e che non sono in essa considerate.

Ciò ammettendo, non bisogna dimenticare quello che ha pur detto l'onorevole Senatore Linati, che le province comprese nell'Emilia non hanno ancora alcuna legge sull'istruzione elementare, e per le medesime, se altrimenti non si provvede, la nuova proposta di legge sarà tale da non potersi mettere in pratica.

Pobbiamo ancora ricordare che le province napoletane da una parte, le province toricane da un'altra, ed infine le province italiane nelle quali è stata promulgata la legge del 13 novembre 1859 ci offrono per lo meno due leggi sullo stesso soggetto le quali non sono in ogni loro parte le stesse. E poichè si propone di rendere uniforme in tutte le province del Regno d'Italia una parte delle leggi sull'istruzione elementare, trovando commendevole l'idea dell'uniformità, non so intendere perchè tutte le parti della medesima legge non debbano essere per tutti uniformi: se ci sono condizioni speciali per alcune contrade che esigano particolari provvedimenti, questi potranno benissimo essere compresi nella legge generale, e formare così un corpo di legge per l'istruzione elementare di tutto il Regno italiano.

In questo stato di cose, io, rispettando l'opinione manifestata dall'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione, sono d'avviso che due partiti ci si presentino, uno dei quali ci convien scegliere.

O lasciare l'istruzione elementare come ora si trova già incamminata; ovvero dare opera ad una legge generale per tutto il regno d'Italia. Il primo partito mi sembra per ora il migliore, sia perchè le leggi che abbiamo sono tali che non si fanno desiderare con molta premura la loro riforma, sia perchè l'esecuzione della medesima legge potrà darci in tempi non molto lontani importantissimi schiarimenti e norme sulla scelta dei migliori provvedimenti. Non occorre poi dichiarare che adottandosi questa proposta, dovremo promulgare il titolo 5 della legge 13 novembre 1859 in quelle province che non hanno ancora un'altra legge sulla pubblica istruzione.

**Presidente.** La parola è al Senatore Cambray-Digny.

**Senatore Cambray-Digny.** La cedo al Senatore Matteucci.

**Senatore Matteucci.** Chiedo di parlare al solo scopo di non rimanere sotto il peso delle parole dell'onorevole signor Ministro; soprattutto nella mia qualità di professore di fisica, non mi piace di passare per uno che esagera i suoi principii. Io ho parlato di libertà dei Comuni, ma non ho inteso dire ciò in maniera assoluta. Tanto è ciò vero, che convengo perfettamente nella necessità di proclamare una legge la quale deter-

mini nei Comuni l'obbligo di istituire delle scuole elementari.

L'apisco benissimo che il Comune di Torino non va confuso con quello di Gassino o di Villanova; e che ci è grandissima differenza fra le diverse Comunità del Regno in tutte quelle condizioni che egli dice.

Oltre il bisogno grande che può avere dell'istruzione una piccola Comunità, bisogna ancora riflettere che la piccola Comunità ha piccole risorse, le quali corrispondono alle sue condizioni economiche.

Bisogna che tutto si proporzioni, e non si può procedere in un piccolo Comune, come si procederebbe in un grande; lasciamo che l'istruzione si diffonda per la propria forza, e che l'influsso dell'opinione pubblica e della libertà operi questa diffusione dai grandi ai piccoli Comuni, e questo accadrà tanto meglio quanto più lasceremo a tutti i Comuni libertà di operare secondo i proprii bisogni.

**Presidente.** La parola spetta ora al Senatore Pallavicino-Mossi, dopo l'accorderò al Senatore Cambray Digny.

**Senatore Pallavicino-Mossi.** L'onorevole Senatore Linati ha cominciato accusando senza distinzione tutte le province dell'Emilia, di trovarsi in una condizione deplorabile in fatto di pubblici studi, ed ha asseverato mancare quella provincia di ogni ordinamento d'istruzione.

Io solennemente protesto contro un'accusa siffatta, ed insieme contro un cumulo di simili insinuazioni formicolanti nel libro mandato alle stampe dal preopinante e distribuito ai Senatori e indirizzato al Ministro dell'istruzione pubblica.

Protesto e protesto altamente nell'interesse del vero, interesse molto più sacro che non quello di lusingare la pubblica opinione e di rendersi benevoli i ministri...

**Presidente.** Prego l'onorevole Senatore Pallavicino-Mossi di volersi mantenere entro i termini del linguaggio parlamentare che egli così ben conosce, chè le parole troppo accese qualche volta non fanno del bene, anzi fanno del male alla discussione.

**Senatore Pallavicino-Mossi.** Credo che forse la voce è concitata, ma non so di aver detto parola che esca dai limiti della convenienza parlamentare.

Io protesto ancora, perciocchè non posso tollerare in silenzio imputazioni che vengono a ricadere sopra persone che mi appartengono, che hanno consumato lunghi anni della loro vita, e a costo di gravi sacrifici, nei pubblici servizi, portando i patrii studi ad un grado a cui non è poi giunto il nostro paese dopo 12 anni di libertà. E tale è la mia persuasione intorno alla bontà della legislazione alla quale accenno, che io prego il signor Ministro dell'istruzione pubblica a non omettere di prenderne notizia, e son ben certo che nella sua imparzialità e solo pel pubblico bene, vi troverà di molte e molte idee da utilmente trasfondere nella nuova legislazione.

**Senatore Linati.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Cambray-Digny.  
**Senatore Cambray-Digny.** Io avevo domandato la parola all'unico fine di esperre alcune considerazioni, le quali sono state già lungamente e dottamente svolte dal preopinante Senatore Matteucci, e la conclusione alla quale arrivava dopo queste considerazioni, era unicamente che parevami fosse prematuro il pronunciarsi sopra i due progetti di legge emanati uno dall'iniziativa ministeriale, l'altro dall'ufficio centrale.

Parevami prematuro, perchè le ingerenze dei Municipii in fatto d'istruzione elementare sono tante, e dalla discussione tenuta finora sono emerse anche maggiori, che prima di conoscere quale sarà l'organizzazione definitiva dei Municipii, io non saprei decidermi a votare alcuna delle leggi proposte.

Per le quali ragioni io mi determinai a fare in queste brevi parole una proposta sospensiva, la quale leggerò al Senato:

« Considerando come siano in vigore nella maggior parte delle province del Regno disposizioni recenti intese a diffondere l'istruzione elementare;

« Considerando come la varietà di esse, dovuta alla diversità delle condizioni locali non sia tale danno da rendere indispensabile la immediata pubblicazione di una nuova legge;

« Considerando come le varie proposte sottomesse al Senato attribuiscono alle autorità comunali e provinciali ingerenze nuove che è necessario coordinare col l'organismo amministrativo delle medesime;

« Considerando come sia notorio che il Ministero elabora una proposta di legge generale sulla istruzione pubblica la quale sarebbe opportuno precedesse quella ora posta in discussione;

« Il Senato delibera di aggiornare le sue deliberazioni intorno alla legge sull'istruzione elementare fino a quando saranno votate le leggi generali sull'amministrazione comunale e provinciale, e sulla istruzione pubblica. »

**Presidente.** È una proposta sospensiva quella che fa il signor Senatore Cambray-Digny.

Intende di tradurla in un ordine del giorno motivato come parmi l'abbia accennato, oppure la vuole proposta semplicemente sospensiva?

**Senatore Cambray-Digny.** Forse la mia inesperienza mi ha indotto a formulare questa proposta in termini non conformi ai precedenti parlamentari; ma le parole che ho testè lette, sarebbero la proposta sostanziale che io mi permetterò di deporre sul banco della Presidenza.

**Presidente.** La parola è ora al Senatore Linati.

Chieggo però se intende di nuovamente entrare nella discussione generale?

**Senatore Linati.** Io ho dimandato la parola per un fatto personale.

**Presidente.** Se il Senato mi permette, io darò lettura dell'art. 50, dove si definisce ciò che si intende per fatto personale.

« È sempre permesso il domandar la parola sulla posizione della questione, per un richiamo al regolamento, e per un fatto personale. Tuttavia nessuno può parlare fra due prove, salvo per un richiamo al regolamento relativo alla votazione medesima (il fatto personale è quello che non colpisce il merito dell'opinione espressa, ma la persona, in quanto che un detto od un fatto proprio le sarebbe erroneamente imputato). »

La questione personale si limita dunque a questo; tutto il resto mi si permetta questo schiarimento, che io non credo inopportuno, tutto il resto che eccedesse questa espressione precisa del fatto personale, e che andasse ad altra intenzione, cadrebbe forse sotto l'art. 45, il quale è così concepito:

« Ogni imputazione di mala intenzione dà luogo ad immediato richiamo all'ordine: ogni personalità è interdetta. »

Questa spiegazione ho creduto dover dare per l'ordine nella discussione. Ora la parola è al Senatore Linati.

**Senatore Linati.** Io non ho risposto al Senatore Pallavicino-Mossi, il quale mi avrebbe accusato di avere a torto qualificato d'insufficiente la condizione degli studii nel mio paese.

Se mal non mi appongo, questa è stata la sua asserzione. Egli aggiunse che io ho confermate queste mie idee in un mio libro di recente pubblicato e diretto al Ministro della pubblica istruzione, e distribuito pure al Senato.

Nel discorso che ho pronunziato testè, io ho citato fatti; non sono entrato nei particolari della legislazione degli antichi Stati parmensi durante il governo ducale. Io ho citato de' fatti, ripeto, ho detto che in alcuni Comuni gli stipendii dei maestri erano stati ridotti a L. 250, a L. 150, e fino a L. 100 per difetto d'una legge che a ciò costringesse i Comuni. Io ho detto questo per appoggiare la mia proposta sulla necessità dell'urgenza di avere una legislazione completa che obblighi in tutte le sue parti i Comuni ad eseguirla.

Io non vedo adunque come si possa protestare, come ha fatto il Senatore Pallavicino-Mossi, contro fatti positivi che io conosco per ragioni del mio ufficio, e che posso ufficialmente provare con documenti. Non veggio poi parimenti come possano essere argomento di una protesta in questo Senato cose che formano oggetto di un libricciuolo, che io ho pubblicato, e contro il quale è lecito a chiunque, e pur anche al signor Senatore Pallavicino-Mossi, di scrivere quelle proteste ch'ei credesse opportuna. Del resto il mio libro non ha offeso chicchessia. Io non ho parlato contro la gestione scolastica o contro l'amministrazione delle scuole; ho accennato ad abusi, a disordini che vi sono e vi saranno, e che è interesse pubblico di acemare; è solo a questo scopo che ho insistito fortemente perchè il Senato si occupi di dare le istituzioni scolastiche a quelle province che tuttora ne mancano.

**Presidente.** Se non c'è altro Senatore che domandi

la parola sulla discussione generale, essendosi presentata una proposta sospensiva, ed essendo stabilito dall'art. 48 del regolamento che la questione di sospensione, cioè quella per cui si debbano sospendere le deliberazioni, sia posta ai voti prima, io perciò metto ai voti la proposta del signor Senatore Scacchi.

**Senatore Pinelli.** Si è bensì accennato a sospensione, ma si è pure mostrato l'urgenza di conoscere come, in caso di sospensione, si provvederà ai bisogni quotidiani di quelle province le quali son prive di leggi sulla istruzione elementare; si è osservato che ad una simile proposta di sospensione doveva sempre andar accompagnata la promulgazione in quelle province della legge 13 novembre 1859.

Vede il Senato che è importante, che una provincia qualsiasi del regno non sia in inferiore condizione delle altre province sopra una parte della legislazione: così importante.

Pregherai quindi il signor Presidente di interpellare il signor Senatore che ha fatto la proposta di sospensione, se intende che in essa sia pure compresa la promulgazione nell'Emilia della legge 13 novembre 1859.

**Presidente.** Non aspetta al Presidente d'interpellare i Senatori su quello che intendano di proporre. Sta a loro il proporre quello che credono. L'onorevole Senatore Scacchi, parlando sulla sospensione, vi poneva certi limiti. Tali credo, furono le sue parole; ma egli non ha formulato una domanda al riguardo, nè tanto meno depositato al banco della presidenza veruna proposta.

Se il Senatore Scacchi crede doverla fare, lo prego di formularla.

**Senatore Gallina.** Noi stiamo in sospeso in una questione che, secondo me, non ha fondamento. La sospensione della legge attuale è stata proposta dal Senatore Cambray-Digny in un ordine del giorno motivato. Ma a riguardo di questa proposta solo può nascere il dubbio, se si abbia da preparare il Senatore Cambray-Digny di ridorre il suo ordine del giorno senza motivi (giacchè la discussione dei motivi potrebbe portare in lungo) oppure se si crede opportuno di sottomettere a discussione questi motivi.

Quanto alla proposta dell'onorevole Senatore Scacchi, essa non è proposta di sospensione, è proposta di nuova legge. Il Senatore Scacchi ha proposto di surrogare un altro progetto a quello del Ministero; dunque non è proposta di sospensione pura e semplice come quella del Senatore Cambray-Digny. Se ai termini del regolamento la proposta di sospensione deve avere la precedenza sopra ogni altra discussione, non vedo perchè la proposta del Senatore Cambray-Digny, la quale si riduce al puro punto di sospendere la legge fino ad un tempo indeterminato, o determinato, non abbia ad avere la precedenza sull'altra proposta.

**Presidente.** Appunto per le considerazioni esposte dall'onorevole Senatore preopinante ho creduto bene di aspettare che la proposta del Senatore Scacchi fosse for-

mulata, perchè allora potrà chiedere al Senato come voglia pronunciarsi.

Prego il signor Senatore Scacchi di leggere la sua proposta.

**Senatore Scacchi.** Mi pare avere chiaramente manifestata la mia idea, cioè che il Senato tralasci di occuparsi del progetto di legge sulla istruzione elementare. Ho soggiunto poi che, ammessa questa sospensione, fosse necessario di promulgare la legge del 1859 in quelle province del Regno d'Italia le quali ne sono ancor prive.

**Presidente.** La proposta fatta dall'onorevole Senatore Scacchi è in questi brevissimi termini:

« Si propone che il Senato lasci per ora di occuparsi della legge sulla istruzione. »

Questa proposta è la più semplice di tutte. L'altra proposta fatta precedentemente dal Senatore Cambray-Digny, è un ordine del giorno motivato col quale si spiega la ragione per cui si crederebbe dall'onorevole Senatore di sospendere ogni discussione. Siccome la sostanza è la stessa, io credo che si potrebbero unire le due proposte.

**Senatore Cambray-Digny.** Domando la parola.

Unicamente per rispondere al desiderio espresso dal Senatore Gallina, io sento la necessità di dichiarare che non ho inteso di provocare una discussione sopra i diversi considerandi che ho avuto l'onore di leggere poco fa; ma solo di spiegare le ragioni che mi inducevano a proporre la sospensione della discussione. Quindi l'mia proposta si riduce a una semplice sospensione a tempo determinato, vale a dire fino all'epoca in cui saranno pubblicate le leggi sui Municipii, sull'amministrazione provinciale e sull'istruzione pubblica.

**Senatore Lauzi.** Io desidero che sia ben chiarito il campo su cui verte l'attuale discussione, e sul quale saremo a momenti chiamati a dare il voto. Mi pare che il Presidente abbia ritenuti identici o per lo meno contenenti una grande analogia le due proposte sospensive dell'onorevole Senatore Digny e dell'onorevole Senatore Scacchi. Ora, se ho ben inteso, se mi sono fatto una idea esatta di queste proposte, esse sono molto diverse; il Senatore Cambray-Digny propone che il Senato si astenga dall'occuparsi di provvedere alla legge sulla istruzione elementare, sino a che non siano emanate due leggi organiche, le quali sono più o meno prossime a essere presentate al Parlamento. Il Senatore Scacchi invece propone di sospendere la discussione, o se vogliamo, anche di togliere la discussione sul progetto di legge che sarebbe a discutersi, cioè quello presentato dall'ufficio centrale; ma intendo però di non escludere di occuparsi della materia, mentre contemporaneamente esprimo il desiderio che sin d'ora si provveda a quella parte della Emilia, ove si accenna mancanza di legge sulla istruzione elementare.

**Presidente.** Per chiarirlo bene, leggerò il testo delle due proposte. L'una del Senatore Cambray-Digny che è preceduta da vari considerandi.

Il Senato avendoli già intesi, non credo di ripeterli qui: ne leggerò solo la conclusione.

« Il Senato delibera di aggiornare le sue deliberazioni intorno alla legge sull'istruzione elementare fino a quando saranno votate le leggi generali sull'amministrazione comunale e provinciale, e sulla istruzione pubblica. »

La proposta del Senatore Scacchi è in queste parole:

« Si propone che il Senato lasci per ora di occuparsi della legge sull'istruzione elementare. »

Senatore **Cambray-Digny**. Io avevo creduto opportuno di indicare nella mia proposta un'epoca determinata, dopo la quale dovesse essere ripreso l'esame di questo progetto; perchè mi pareva che il nostro regolamento ciò prescrivesse; almeno tale era l'impressione che mi era rimasta dalla lettura del medesimo; ma se questa non è necessaria, io sono indifferente, e mi accosto alla proposta di sospensione del Senatore Scacchi.

Senatore **Farina**. Debbo aggiungere alcune considerazioni a ciò che disse or ora il mio amico l'onorevole Senatore Lauzi.

Noi abbiamo udito esprimere in questo consesso due opinioni e proporre due deliberazioni per una sospensione, partendo però i due proponenti da due punti diversi.

L'uno diceva: siccome dovrà fra non molto farsi una discussione sull'istruzione in generale, è meglio rimettere a quell'epoca la discussione della legge presentataci sulla istruzione elementare; e l'altro riconoscendo che in alcune province è duopo pubblicare una legge sull'istruzione elementare, proponeva che non si discutesse la legge attuale, ma che però si provvedesse a quelle province attuando una legge preesistente.

Vero è che posteriormente egli modificò il suo ordine del giorno e lo ridusse ad una sospensione pura e semplice. Ma come di questa sua proposta non ci ha detto alcun motivo, io non so veramente quanto essa si possa dire sviluppata; perchè noi abbiamo, anche nell'opinione dell'onorevole Senatore che mi siede dirimpetto, una proposta di aggiornamento senza sapere per quali motivi l'aggiornamento è richiesto. Perchè se questo è motivato dalla necessità di attuare un'altra legge, allora dico che la legge che egli propone viene ad essere un emendamento alla legge che è proposta adesso, e non deve dar luogo ad una misura sospensiva. Se poi egli intende che non si abbia più nulla a discutere, allora dico che sviluppi i motivi per cui viene a fare questa proposta.

Mentre finora io non ho udito addursi altri motivi tranne che fosse più conveniente il non occuparci di questa legge, solamente perchè ravvisava essere più opportuno che, nelle province alle quali accennava, si pubblicasse invece una parte della legge esistente in altre province dello Stato; per conseguenza, ciò era, come avvertii, un vero emendamento alla legge, e lungi dallo escludere la discussione, veniva anzi a renderla necessaria. Se poi vogliamo invece attenerci all'ultima sua proposta, confesso che non ho ancora inteso a spiegare i motivi per quali egli si è mosso a farla.

Voci. Ai voti!

**Presidente**. Il Senatore Scacchi ha la parola.

Senatore **Scacchi**. Mi pare di aver dette le ragioni per le quali io credo che il Senato non debba occuparsi per ora del progetto di legge sull'istruzione elementare. Le ragioni sono semplicissime, le ripeterò di nuovo.

Una delle ragioni si è, che in quasi tutte le province dell'Italia già abbiamo leggi più o meno estese, e sopra tutto nelle province napoletane abbiamo una legge estesissima sull'istruzione elementare; e queste leggi sono tali che non ci lasciano gran desiderio di averne altre sull'argomento. Inoltre, ho detto che la nuova legge che si propone e dall'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione e dall'ufficio centrale, contiene tali articoli che non danno se non una parte della legge fin'ora promulgata.

Se adottiamo questi articoli che cosa faremo?

Renderemo generale una parte soltanto di questa legge ed il resto che non vi è compreso rimarrà valido soltanto nelle diverse province ove fu promulgata la legge.

Ora, io ho detto che due partiti ci si presentano: o di lasciar correre le cose come sono andate fin'ora e che si trovano già bastantemente bene avviato, ovvero tornare a far da capo una legge generale e completa per tutte le parti della pubblica istruzione da stabilirsi in tutto il regno italiano.

Si obietta però che la province dell'Emilia non hanno una legge estesa, come odo a dire, perchè non potrei conoscerla. appieno la verità del fatto, come le altre province, sulla istruzione elementare; quindi, mentre io sono persuaso che non sia necessaria la promulgazione di questi nuovi articoli di legge, sono di avviso che nell'Emilia debbasi promulgare la legge del 13 novembre 1859. Rimane però sempre vero, si voglia o no venire a questo secondo partito, non esser necessario che per ora si occupi il Senato della legge proposta sull'istruzione elementare.

**Presidente**. La parola spetta al Senatore Alfieri.

Senatore **Alfieri**. Io non prendo la parola sul merito della legge proposta, nè sugli emendamenti che vi furono contrapposti dall'ufficio centrale. Mi proverò unicamente a dilucidare la questione, acciò si possa più speditamente progredire nella discussione e nelle deliberazioni a cui il Senato fosse per addivenire.

Per ciò fare, parmi che la via migliore sia quella di ricondurre la questione al punto dove era lasciata dal signor Senatore Gallina, quando egli rispondeva, non alle parole dell'onorevole Presidente, ma bensì alle osservazioni che furono fatte di poi dall'onorevole Senatore Pinelli, non avendo il Senatore Gallina potuto rispondere a quelle dell'onorevole Senatore Lauzi.

Prima di tutto dirò che fra l'ordine del giorno proposto dal signor Senatore Cambray-Digny e quello proposto dal signor Senatore Scacchi, corre questa differenza, che il primo corrisponde meglio al disposto del nostro regolamento, perchè fissa un termine.

La proposta del Senatore Cambray-Digny, se ho bene inteso, si riduce a che sia scospesa la discussione sul presente progetto di legge sino a che vengano promulgate le leggi relative all'amministrazione provinciale. Con ciò non si viene a togliere la possibilità di discutere un'altra legge, quando ne fosse riconosciuta la necessità, solo che questa legge che si potrà discutere, non dovrà essere né il progetto presentato dal Ministro, né gli articoli contrapposti dall'ufficio centrale, ma sarà un progetto nuovo che potrà essere anche d'iniziativa di un Senatore, del signor Linati p. e., e nel prenderlo in considerazione, il Senato vedrà se gli sia applicabile la ragione di sospensione che ora porta innanzi dal Senatore Cambray-Digny. Dunque se il Senato credesse dovere in questo frattempo sospendere la discussione e deliberazione intorno al progetto di legge presentato dal Ministro dell'Istruzione Pubblica, non si chiuderebbe in modo assoluto la via di provvedere altrimenti o per particolare iniziativa o per quella del Governo.

Senatore **Niutta**. La legge sull'istruzione elementare di tutta Italia è non pur utile, ma necessaria. Dirò ancora urgente, perchè l'istruzione è il cibo della mente e del cuore, come il pane pel corpo, di cui non può essere privato senza gravissime ragioni. Ora le ragioni per le quali si vorrebbe aggiornare la proposta legge non mi sembrano abbastanza forti. In prima egli è detto che alcune province d'Italia hanno già buone leggi intorno all'istruzione elementare, ed è in sostanza la legge del 13 novembre 1859, modificata, dove più, dove meno, per adattarla alle esigenze locali; si è convenuto però che nell'Emilia non esiste alcuna legge.

Ora io prendo argomento da questo fatto per giungere ad una conclusione contraria a quella che è stata proposta dagli onorevoli preopinanti, perchè se vi sono leggi nelle diverse province e queste non sono uniformi ma modificate; se nell'Emilia manca una legge al riguardo, è d'uopo venire ad una legge uniforme, ed in conseguenza del gran principio dell'unità d'Italia, bisogna che si dica: questa è la legge sull'istruzione elementare per il regno d'Italia; ma non si ha a metter avanti una legge per le province napoletane, un'altra per la Toscana.

Un'altra ragione si poneva avanti dagli oppositori, ed era: poichè si attende ad elaborare una legge intorno all'ordinamento interno del Regno, sarebbe meglio differire la discussione di questa.

Io per verità non trovo che la legge che tuttora si desidera possa essere ostacolo ad occuparci di quella che ci è proposta, giacchè qualunque sia il tenore delle disposizioni della legge che si attende, non si potrà mai supporre, che vi si dica, che non bisogna provvedere per i Comuni all'istruzione elementare.

D'altronde, il Ministro, che certamente deve conoscere il concetto cui s'informa la legge generale che intende proporre, non è supponibile proponga questa in disaccordo con quella.

Che se si vuole che una legge sull'istruzione ele-

mentare debba essere discussa insieme col sistema compiuto della pubblica istruzione, io farò queste due avvertenze.

Quando si parla d'istruzione elementare, si parla di ciò, che costituisce la base; non parmi adunque che s'abbia a cominciare dalla cima della piramide, ma dalla base di essa; d'altronde, una legge sull'istruzione elementare potrà essere discussa senza andare incontro a gravi difficoltà, laddove un sistema compiuto di pubblica istruzione esige altri studi ed altro tempo. È poi soprattutto da considerarsi, che l'istruzione elementare non ammette quella dilazione che può essere concessa per una legge relativa all'istruzione pubblica e generale nelle scuole secondarie e intorno agli studi facoltativi; perocchè l'istruzione elementare si vuol dare al popolo a forza, come si fa col fanciullo, che viene spesso obbligato a prendere il farmaco che gli ridona la salute, e gli conserva la vita.

In conseguenza, io credo, che non vi sia ragione per sospendere o per aggiornare la discussione della legge perchè chi non è contento di essa, potrà proporre tutti quegli emendamenti che stimerà opportuni per migliorarla.

Senatore **Mattoucci**. Non ho nulla da aggiungere alle osservazioni messe innanzi dal Senatore Scacchi, e dal Senatore Cambray-Digny, per dimostrare la convenienza della sospensione di questa discussione: le loro ragioni furono svolte abbastanza: convengo pure pienamente sopra le diverse considerazioni dal Senatore Niutta esposte ora: mi permetto però di aggiungere, o piuttosto d'insistere sopra considerazioni, che potrebbero influire secondo me sulla deliberazione che si sta per prendere.

Dal fin qui detto mi pare risulti che la discussione tanto del progetto di legge ministeriale, quanto del progetto di legge dell'ufficio centrale, non sarà così semplice, nè così facile ad essere condotta a termine. Noi vedremo per conseguenza sopra una legge fondamentale rinnovarsi una lunga e viva discussione, dalla quale uscirà una legge che non sarà così convenientemente elaborata, come potrebbe esserlo, se venisse iniziata dal Ministero dell'Istruzione Pubblica od anche da qualche Senatore. Io appoggio perciò la proposta del Senatore Scacchi.

Senatore **Gallina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Gallina**. Le nuove discussioni che ebbero luogo fra gli ultimi oratori, paionmi richiedere un riassunto di questa generale discussione, che io mi propongo di fare in brevi termini, giacchè è mio avviso che la questione sia ora ridotta al punto che debba essere molto facile il formarne un giusto concetto, e fissare un'opinione sul voto che si ha da emettere.

Io credo che non vi sia tra noi chi non divida le parole, le osservazioni ed i pensieri che furono accennati dall'illustre nostro collega il Senatore Niutta: tutti giudicano esser necessaria una legge generale sull'istruzione

pubblica, tanto elementare che superiore: non dirò che queste due parti della legge sull'istruzione pubblica debbano essere insieme connesse, e credo benissimo che possa stare una legge completa sull'istruzione elementare, finchè poi si faccia luogo ad un'altra legge sull'istruzione superiore; ma intanto niuno potrà negare essere necessario che questa legge sia fatta in modo completo, in modo da soddisfare a tutti i bisogni della popolazione della nostra Italia unita e sola.

Se vi è questione sulla quale non possa sorgere differenza d'opinioni, ella è certamente quella di una legge sopra l'istruzione elementare, che abbracci tutto il nostro paese.

L'onorevole Senatore Matteucci, giudice competente in questa materia, vi ha osservato molto esattamente, che vi sono certi limiti in cui si può restringere la libertà, e certi altri nei quali bisogna lasciare che essa goda del suo essere in tutta la sua perfezione. Non si deve volere che la libertà trasmodi facilmente in senso estremo, nè permettere che possa restringersi, non dico dal potere ministeriale governativo, ma anche dal potere municipale e provinciale che avrà ingerenza in questa materia. Per lo che se vi sarà difficoltà sopra certi punti più o meno lati, più o meno ristretti, non vi può essere alcuna sui principii fondamentali di una buona legge sull'istruzione elementare. Per conseguenza dobbiamo reputare felice questa circostanza in cui tutte le province italiane, tutti i rappresentanti di esse possono convenire in un solo identico principio di avere una legge che abbracci tutto il paese, e sia un nuovo elemento di quell'unità per la quale noi da tanto tempo sospiriamo, e che desideriamo ardentemente vedere attuata.

Ora veniamo ai fatti: si è osservato che vi sono delle province le quali mancano di leggi sopra l'istruzione elementare, e l'onorevole Senatore Niutta ha domandato di prender atto di questa dichiarazione.

Io non ho sentito farsi una simile dichiarazione in quest'Assemblea, ho bensì udito dire che nel reame di Napoli esiste una legge sull'istruzione elementare, la quale può lasciare qualche desiderio, ma che intanto si considera come buona. Nelle province Parmensi, per quanto si sia contestata l'esistenza di leggi sull'istruzione elementare, è fuor d'ogni dubbio che molte leggi, molti provvedimenti furono fatti, i quali, se non sono perfetti, se lasciano qualche cosa a desiderare non cessano però di essere utili alla pubblica istruzione.

Nell'Emilia, di cui Parma fa parte, non vi è mancanza assoluta di leggi di istruzione elementare, e non mancano scuole, ove, se non in tutto, almeno in gran parte si studiava di ottenere quel maggior grado d'istruzione che le circostanze allora permettevano, e che ora si può di molto migliorare, stante la libertà d'azione che le può rendere il governo civile.

Da tutto questo io concludo non esser vero infatti che vi siano paesi in cui manchino provvedimenti e leggi sull'istruzione elementare.

Venendo al merito del progetto di legge che discutiamo, io non so quale ostacolo ci si opponga di votare che per ora il Senato lasci di occuparsene.

Io non vedo che esso abbia qui raccolto una quantità di pareri che gli conciliano molto favore.

Parmi che tutti quelli i quali hanno preso la parola in questa discussione, si siano tra loro quasi accordati nel concludere che le disposizioni che vi son presentate, sia che vengano dalla legge principale presentata dal Ministero, sia che vengano dall'ufficio centrale, lasciano molto a desiderare.

Noi abbiamo l'esperienza degli anni scorsi. Non vi è dicastero, non vi è amministrazione pubblica, la quale abbia avuto più provvedimenti, che il dicastero della pubblica istruzione. Ne avemmo le rimostranze dell'opinione pubblica consegnato in tutti gli organi che sono chiamati ad esprimerla, per dimostrare quanto le leggi fatte e rifatte lascino a desiderare un ordinamento migliore, un insieme di disposizioni le quali non ripugnino le une alle altre e conducano finalmente a quel bene che è certamente il più essenziale della Società civile, di avere un popolo colto, educato e capace di giudicare sopra i provvedimenti che si fanno e sopra quelli che dovrebbero farsi.

Nessuno di voi io penso e nessuno certamente di coloro che han parlato in questa discussione, mi contraddirà in ciò, che tutti gli oratori hanno fatto degli appunti ai progetti che vi sono presentati, e questi progetti tuttavia non contengono 65 articoli, ma ne contengono ben pochi.

Dunque o la legge non è completa, o la legge non è interamente coordinata, e per conseguenza la sospensione di essa non farà che togliere di mezzo provvedimenti che verrebbero ad accrescere il numero già sterminato di quelli emanati, dei quali non ho trovato finora nè un lodatore nè un approvatore.

Per queste ragioni io concludo che sia desiderio generale che una legge sull'istruzione elementare sia fatta; una legge organica che comprenda tutti i bisogni, che contenga tutte le disposizioni necessarie alla sua esecuzione, retta, giusta, che soddisfaccia per conseguenza ai desideri universali. Ma questa legge non ha il suo fondamento sul progetto che si è presentato; questa legge è più difficile di quello che si creda, e richiede molto maggior tempo di quello che fu impiegato nella proposta dello schema che ci è sottoposto. Per queste ragioni adunque io, ritenendo la proposta sospensione sino all'epoca della legge comunale, o, se si vuole, a tre mesi di data, credo che questo temperamento sia da adottarsi preferibilmente ad ogni altro.

Adottiamo e schiettamente le forme costituzionali tali e quali ci sono tramandate dai popoli che ne hanno fatto l'esperimento e ricavato il miglior profitto. Quando noi proponiamo la sospensione ad un tempo determinato qualunque (a tre mesi per es.), è inteso che rimandiamo la legge. Ciò non impedisce che dopo questo voto, sia il ministero, sia chiunque, come osservava ot-

timamente il nostro illustre collega il Senatore Alfieri, possa presentare una legge che abbracci in sè tutte le parti di questo grave argomento. Certamente sarà difficile allo stato delle cose e in mezzo alle difficoltà delle altre leggi di amministrazione comunale e provinciale, che questa cosa si faccia senza combinarla colle altre disposizioni. A ciò penserà il Ministero, oppure penserà quello fra di noi che giudicherà opportuno di farsi autore di una legge di questa specie, e certamente quel nostro collega il quale si farà autore di una buona legge a questo riguardo meriterà tutta la lode, tutta l'approvazione che per ora non possiamo dare ai progetti presentati.

**Senatore San Martino.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore San Martino.

**Senatore San Martino.** Senza entrare a raccomandare al Senato di votare piuttosto in favore della sospensione, che contro la medesima, io credo di dovermi far carico di spiegare l'importanza, che avrebbe il voto sospensivo.

La leggi pubblicate in Napoli, nella Sicilia, nelle Marche e nell'Umbria sono pressò a poco identiche a quella del 1859 promulgata nelle antiche province. Nella Toscana e nell'Emilia la legislazione è diversa.

Nelle province della Toscana una legge recentemente fatta dal Governo provvisorio ha provveduto in modo obbligatorio all'istruzione pubblica; in quello dell'Emilia mancano leggi che provvedano convenientemente a questa materia; fu però nelle medesime pubblicata la legge comunale, la quale, fra le varie sue disposizioni, dichiara obbligatoria l'istruzione elementare.

Ora il progetto di legge che è proposto tanto dal Ministero, che dall'ufficio centrale, avrebbe effetto principalmente nella Toscana e nell'Emilia.

Nello province della Toscana il suo effetto, secondo il progetto dell'ufficio centrale, sarebbe primieramente quello di estendere l'obbligo delle scuole alle borgate, in cui esistano più di cinquanta allievi capaci di frequentarle; in secondo luogo di dare all'insegnamento

primario inferiore gli stessi caratteri che ha l'insegnamento nelle province rette dalla legge del 1859.

Secondo il progetto del Ministero, avrebbe anche per effetto di rendere obbligatoria la classificazione dei maestri o l'introduzione di determinati stipendi per ogni classe.

**Ministro dell'istruzione pubblica.** E di rendere gratuita l'istruzione.

**Senatore San Martino.** Nell'Emilia la legge comunale lascia qualche cosa a desiderare. Diffatti, benchè essa proclami in principio che l'istruzione elementare è obbligatoria, tuttavia non disponendo cosa alcuna al riguardo, lascia i Comuni nell'assoluta libertà di fare ciò che vogliono, onde quando hanno fatto qualche cosa, non essendovi alcuna legge che provveda, non potrebbe l'autorità superiore aver diritto d'intervenire, per rendere obbligatorio un determinato genere d'insegnamento.

Quindi per l'Emilia questo progetto avrebbe un'importanza molto maggiore che per la Toscana, mentre, come dissi, servirebbe a spiegare ed a determinare i caratteri che deve avere l'insegnamento o le autorità che si possono esercitare sui Comuni, quando non compiono al debito loro.

Mi son fatto carico di accennare queste circostanze a dilucidazione delle diverse opinioni che sono state poste in campo, lasciando al Relatore dell'ufficio centrale di parlare in nome del medesimo.

**Presidente.** Siccome la proposta di sospensione deve avere la preferenza, la metterò per prima ai voti.

**Ministro d'Istruzione Pubblica.** Prima che si passi ai voti, intenderei di parlare contro la proposta di sospensione.

Avvertirò solo il Senato che sarò piuttosto lungo, ed essendo l'ora tarda, se il Senato...

**Vari Senatori.** A domani! A domani!

**Presidente.** Se il Senato intende di rimandare la discussione a domani, allora invito i signori Senatori a riunirsi domani in seduta pubblica alle ore 2 precise.

Intanto sciolgo la seduta (ore 5).